

	Repertorio n. 11352	Rogito n. 6828	
	VERBALE DI ASSEMBLEA		GABRIELE SCIUMBATA
	REPUBBLICA ITALIANA		Notaio in Roma
	Il due novembre duemilaventi		Viale dei Parioli, 59
	2 novembre 2020		00197 - ROMA
	in Roma, Viale dei Parioli n. 59, alle ore 16,40.		Tel. 06/3211811
	Avanti a me dottor Gabriele Sciumbata, notaio con		notaiosciumbata@gmail.com
	sede in Roma e iscritto nel Ruolo dei Distretti		
	Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,		
	è presente:		
	SEPIACCI Goffredo, nato a Roma (RM) il 27 marzo		
	1974, domiciliato ove appresso, della cui identità		
	personale io notaio sono certo e che mi richiede		
	di redigere il presente verbale dell'assemblea dei		
	soci della:		
	"FONDAZIONE ACCADEMIA - Società a responsabilità		
	limitata", con sede in Roma (RM) Via del Serafico		
	n. 3, capitale sociale euro 100.000 i.v., codice		
	fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle		
	Imprese di Roma 04749631000, R.E.A. numero 800655,		
	posta elettronica certificata		
	fondazioneaccademiasrl@pec.it,		
	indetta per questo giorno, luogo ed ora per		
	discutere e deliberare sul seguente		
	ORDINE DEL GIORNO		

- proroga della durata;

- adozione di un nuovo testo di statuto.

Assume la presidenza a norma di statuto e per designazione degli intervenuti il costituito che, dopo aver constatato e fatto constatare:

- la regolare convocazione della presente assemblea a mezzo raccomandata a mano consegnata ai soci;

- la presenza dei soci "FASE NUOVA - Società a responsabilità limitata", portatrice di una quota di nominali euro 60.000 (sessantamila), in persona dell'Amministratore Unico BONI Mauro, e SEPIACCI Goffredo, portatore di una quota di nominali euro 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre virgola trentatre), e per delega dei soci STOPPANI Carla, portatrice di una quota di nominali euro 13.333,34 (tredicimilatrecentotrentatre virgola trentaquattro) e SEPIACCI Maria Chiara, portatrice di una quota di nominali euro 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre virgola trentatre) in favore del socio SEPIACCI Goffredo, nell'insieme rappresentanti l'intero capitale sociale; deleghe che ritenute valide vengono conservate agli atti della società

- l'assenza dell'Amministratore Unico,

dichiara, quindi, validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno la presente Assemblea.

Trattando congiuntamente i punti all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che occorre prorogare il termine di durata della società, che scade il 31 dicembre 2020, ed espone le ragioni che consigliano di adottare un nuovo testo di statuto per adeguarlo alla normativa vigente e in particolare per quanto riguarda il capitale, la prelazione e il gradimento, le assemblee (convocazione, costituzione e funzionamento), l'organo amministrativo e l'organo di controllo (costituzione e funzionamento), oggetto sociale, con l'inserimento delle attività ricettive per studenti e lavoratori e l'ampliamento delle attività in essere, dà lettura dello statuto proposto e invita l'Assemblea a discutere e deliberare in merito.

Il Presidente constata che l'Assemblea, dopo breve ed esauriente discussione, all'unanimità ha deliberato di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2060, nonché di adottare un nuovo statuto sociale per l'adeguamento alla normativa vigente, il tutto secondo il testo letto dal

presidente e che si allega al presente verbale sotto la lettera A, debitamente firmato, omessane la lettura per espressa dispensa fattami dalla parte, avendone preso conoscenza in precedenza.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea, essendo le ore 17,00.

Il presente atto è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me notaio su un foglio per facciate intere tre oltre la presente ed è stato da me notaio letto alla parte, che lo sottoscrive alle ore 17,00.

FIRMATO: GOFFREDO SEPIACCI

" " " ": GABRIELE SCIUMBATA

Allegato A al Rogito n. 6828

STATUTO

Articolo 1

La società è denominata:

"FONDAZIONE ACCADEMIA - Società a responsabilità limitata".

Articolo 2

La società ha per oggetto la gestione e l'amministrazione di Istituti, scuole private di ogni ordine e grado, corsi post-secondari, accademici e universitari, asili nido, corsi di formazione e di informazione, compresa la formazione del personale della scuola; l'organizzazione di corsi di specializzazione tecnica e di qualsiasi disciplina anche di lingue straniere, nonché di corsi parauniversitari e postuniversitari; corsi di formazione professionale, anche con finanziamenti e sovvenzioni pubbliche e private; l'organizzazione e la gestione in conto proprio e di terzi di collegi, pensionati e refettori per giovani, convittori, semiconvittori ed esterni; l'organizzazione di attività sportive e culturali; l'organizzazione e la gestione di circoli ricreativi, di palestre per attività sportive,

curative, correttive ed esercizio di giornali, riviste ed attività editoriali, librerie, musicali, l'organizzazione di viaggi ed escursioni private e collettive, sia con automezzi propri sia di terzi; l'organizzazione di spettacoli ricreativi e culturali, nonchè di mostre; la diffusione ed il commercio di ogni tipo di attrezzatura, apparecchiatura, arredo di materiale per uso didattico e scolastico, commercio di libri e di articoli di cancelleria; l'esercizio di colonie e di campeggi estivi ed invernali;

- la produzione, la commercializzazione di oggettistica artigianale ed artistica, ivi compresi i dipinti, riproduzioni e multipli d'arte, pannelli decorativi e allestimenti scenografici

- la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di bar e ristoranti, con produzione propria o mediante la vendita di prodotti alimentari preparati o confezionati, il catering e la vendita a distanza.

Articolo 3

La società ha sede in Roma (RM).

Articolo 4

La durata della società è stabilita sino al 31

dicembre 2060.

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 100.000 (centomila).

Il capitale può essere aumentato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi con deliberazione assembleare presa con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale; in tal caso viene fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, a norma dell'art. 2473 c.c.

Tale facoltà non può essere esercitata in corso di aumento del capitale a seguito di riduzione per perdita.

Per l'eventuale fabbisogno finanziario della Società potranno provvedere i soci nell'ambito delle disposizioni di legge e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito.

La società potrà emettere titoli di debito con decisione dei soci ai sensi dell'art. 2483 c.c. Con decisione dei soci tale facoltà potrà essere attribuita agli amministratori.

Articolo 6

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco, se nominato, per i loro rapporti con la

società, è quello che risulta dai libri sociali.

La società terrà a cura degli amministratori il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci; prima di essere messo in uso, il libro dei soci deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio a norma dell'art. 2215 c.c.; la costituzione ed i trasferimenti di diritti sulle partecipazioni avranno effetto nei confronti della società solo a seguito del loro annotamento nel libro dei soci.

Articolo 7

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a. di altri soci;
- b. del coniuge di un socio;
- c. di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado.
- d. di società o di enti esercitanti attività di direzione e coordinamento del socio o di società sotto la direzione ed il coordinamento del socio.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel

libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio

offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 20 (venti) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto, altresì, il gradimento dei soci.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione in ordine al gradimento da parte dei soci, i quali decidono con le maggioranze previste dal successivo articolo 21. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, al socio la

decisione sul gradimento.

In caso di decisione negativa, la partecipazione verrà rimborsata al socio secondo le disposizioni in tema di recesso di cui al successivo articolo 10; è in facoltà del socio richiedente il gradimento di indicare un diverso cessionario.

Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

Le quote possono essere intestate a società fiduciarie. Le società fiduciarie possono liberamente trasferire le quote a loro intestate ai propri fiducianti, senza che in tal caso sussista diritto di prelazione:

a) ai propri mandanti iniziali;

b) ad altra fiduciaria qualora i mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il trasferimento.

Articolo 8

Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte e si applica l'articolo 7 dello statuto in ordine al

gradimento.

Articolo 9

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

Il diritto di recesso è esercitabile, altresì, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, c.c.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il socio deve esercitare il diritto di recesso in ogni caso e pena di decadenza entro trenta giorni

dal momento nel quale ha avuto conoscenza del fatto che lo possa legittimare.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Nelle ipotesi di recesso o esclusione le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del sindaco, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dalla Camera Arbitrale del luogo ove ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Articolo 11

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli amministratori possono essere anche non soci. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 12

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Articolo 13

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un

presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaco effettivo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio

di un altro stato membro dell'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco effettivo se nominato. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' consentito l'intervento al Consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, anche solo orali.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche tramite strumenti informatici.

Articolo 15

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per

l'amministrazione della società.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'organo amministrativo potrà assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso a quello della società, nei limiti di cui all'articolo 2361 del Codice Civile e del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ritenute utili o necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di prestare fidejussioni, avalli e garanzie di ogni natura, anche ipotecaria, per obbligazioni di terzi.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 17

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo

di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 18

La società può nominare un revisore o un organo di controllo, anche collegiale. In caso di nomina di entrambi, il revisore effettuerà il controllo contabile e l'organo di controllo quello legale.

All'organo di controllo e al revisore si applicano le disposizioni previste per le società per azioni, anche in relazione alle competenze e ai poteri.

Articolo 19

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione

degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina del sindaco e del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 20

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano

scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 21

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è validamente presa mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto all'articolo 26.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione, mediante la spedizione o la consegna all'organo amministrativo

dell'originale del documento o dei documenti recanti la manifestazione di voto e la sottoscrizione autografa.

Articolo 22

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 19 lettere d), e) ed f), nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,

ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su

tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche solo orali, o l'espressione del voto per corrispondenza.

Articolo 23

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 24

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di

subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori, ma non al sindaco se nominato.

Articolo 25

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 23. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 19 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e in caso di parità di voti, la delibera si intende approvata.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della

partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, c.c.

Articolo 27

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; entro 120 giorni da tale data il bilancio viene presentato ai soci.

Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci in un termine non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 28

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di

trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 29

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società avente ad oggetto diritti, obblighi e rapporti derivanti dal contratto di società, nonché le delibere degli organi amministrativi che vadano ad incidere su tali diritti, obblighi e rapporti, verranno deferiti ad un arbitro che deciderà in modo rituale e secondo diritto a norma degli articoli 806 e segg. c.p.c.

La nomina dell'arbitro è devoluta alla Camera

Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria
Agricoltura Artigianato del luogo ove ha sede la
società, che assumerà, altresì, la gestione della
procedura arbitrale conformemente alla normativa
di cui al proprio regolamento.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio
dell'arbitro.

Per quanto non previsto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68-ter della l. 16 febbraio 1913, n. 89, che si trasmette ad uso consentito dalla legge.
Registrato all'ufficio unico delle entrate di Roma 3, in data 04/11/2020 al n. 21410, serie 1T, riscossi euro 356,00.
Roma, 05/02/2026